

Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione Garanzia Artigianato Liguria	Data aggiornamento	Pagina
0310	01		25.10.2024	1 di 8



0310	01	FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA GARANZIA CON RIASSICURAZIONE GARANZIA ARTIGIANATO LIGURIA
------	----	---

Informazioni sul Confidi

CONFIDARE Società Cooperativa per Azioni

Sede Legale, Direzione e Amministrazione: Via XX Settembre, 41 – 10121 Torino

Tel.: 011/517.56.40 - Fax: 011/517.80.19

E-mail info@confidare.it Sito Internet www.confidare.it

Registro delle imprese di Torino 80093390013 – R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

Codice ABI 19505 - Codice Fiscale 80093390013 - Partita Iva 09331900010

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A114274

Da compilare nel caso di offerta fuori sede

Es. offerta - da parte di propri dipendenti - che avviene fuori dalla sede e dalle dipendenze del Confidi, ovvero da non dipendenti (Agenti in attività finanziaria, Promotori finanziari, etc.).

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione:

indirizzo:

telefono:

e-mail:

in qualità di:

- Socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n.
- Agente in attività finanziaria monomandatario di Confidare iscritto nell'elenco al n.
- Società di mediazione creditizia convenzionata con Confidare iscritta nell'elenco al n.
- Dipendente di Confidare
- Ente convenzionato con Confidare per la raccolta delle domande di garanzia
- Altro

Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi

L'attività di Confidare consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie o fidejussioni.

Che cos'è una prestazione di garanzia?

La garanzia è l'impegno, assunto da Confidare su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un "credito di firma".

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Confidare paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Confidare ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del "credito di firma" in "credito di cassa".



Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione	Data aggiornamento	Pagina
0310	01	Garanzia Artigianato Liguria	25.10.2024	2 di 8



Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidare deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d'Italia i "crediti di firma" e i "crediti di cassa" nei confronti dei Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Quali tipologie di garanzia esistono?

> *Per natura dell'obbligazione garantita*

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che il confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fideiussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

- **del DARE:** l'obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;
- **del FARE:** l'obbligazione garantita è l'esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

> *Per tempistica di escussione*

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia "diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile". Il confidi, quindi, si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, il confidi si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

Quali sono le caratteristiche della garanzia?

La garanzia è **accessoria** rispetto all'obbligazione principale assunta dal soggetto garantito (che, di norma, è il finanziamento/affidamento concesso da parte di banche o altri soggetti). Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo, la garanzia di CONFIDARE non è valida nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento degli oneri, a qualunque titolo, dovuti al confidi.

Le garanzie rilasciate da CONFIDARE **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla riassicurazione del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o da altre forme di agevolazioni mediante fondi pubblici.**

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidare tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette forme di mitigazione del rischio.

Quali rischi ci sono per il Cliente?

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al confidi degli importi pagati da quest'ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell'avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.confidare.it.



Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione Garanzia Artigianato Liguria	Data aggiornamento	Pagina
0310	01		25.10.2024	3 di 8



Garanzia con Riassicurazione Garanzia Artigianato Liguria
ai sensi del PROGRAMMA REGIONALE 2021/2027 O.S. 1.3 e 2.1
Strumenti di sostegno all'accesso al credito a favore del comparto artigiano

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> a) le micro, piccole e medie imprese artigiane in forma singola o associata (forma cooperativa o consortile) iscritte all'albo di cui alla legge regionale n. 3/2003; b) le micro, piccole e medie imprese iscritte nel Registro delle imprese, a condizione che ottengano l'iscrizione al suddetto albo entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. <p>I soggetti beneficiari devono essere attivi ed esercitare un'attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007 tra quelle indicate come ammesse nell'allegato 1 al presente Regolamento¹</p>
Esclusioni	<ul style="list-style-type: none"> a) Imprese in stato di liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali – ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia intervenuto il relativo decreto di ammissione – o che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; b) imprese in difficoltà; c) imprese oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o l'eventuale revoca di quelli già concessi; d) le imprese destinatarie di provvedimenti di revoca di agevolazioni concessa dalla regione Liguria e che non sono in regola con la restituzione delle somme dovute; e) le imprese oggetto di protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse; f) le imprese che hanno subito nell'ultimo anno la revoca per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari
Ambito di operatività	I finanziamenti ammessi agli interventi agevolativi devono essere destinati a interventi realizzati in strutture operative dell'impresa localizzate nel territorio della Regione Liguria e riferiti a una o più attività indicate nell'Allegato 1
Importi ammissibili per singola operazione	Importo minimo: € 10.000,00 Importo massimo: € 500.000,00
Finalità dell'operazione LINEA DI ATTIVITA' A) "SVILUPPO E RAFFORZAMENTO"	<ul style="list-style-type: none"> a) Acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività commerciale dell'impresa e a quelle ad essa complementari, ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione, compreso l'acquisto – nel limite del 10% dell'importo complessivo dell'operazione finanziaria agevolata - del suolo aziendale e le sue sistemazioni; b) acquisto di azienda o di rami di azienda; c) passaggio generazionale nella proprietà dell'azienda d) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica, ovvero usate, posti al servizio dell'attività dell'impresa o a quelle attività ad essa complementari, ivi compresi gli automezzi se strettamente necessari al ciclo produttivo e se a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione; e) acquisto di automezzi strettamente necessari al ciclo produttivo e a servizio esclusivo della struttura produttiva oggetto dell'agevolazione, nuovi di fabbrica ad alimentazione elettrica, ibrida (elettrica/benzina), metano (mono e bifuel benzina), GPL (mono e bifuel benzina), benzina, omologati con classe non inferiore a Euro 6, a fronte di radiazione per demolizione, per ogni veicolo acquistato di un automezzo alimentato a benzina fino a Euro 1 incluso e diesel fino a Euro 3 incluso; f) acquisto (cessione delle proprietà o dell'uso) di software, diritti di brevetto, licenze, know how e servizi, finalizzati a migliorare l'efficienza dell'impresa e l'organizzazione del lavoro e all'introduzione e implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es: soluzioni di digital/web marketing, siti internet, "e-business", "e-commerce", punto vendita digitale, etc.); g) acquisto, diretto dal produttore o dal commerciante all'ingrosso, di determinate quantità di beni destinata in modo esclusivo alla vendita e/o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; h) sostegno del capitale circolante per esigenze di liquidità, nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del programma di interventi; i) partecipazione a fiere e manifestazioni

¹ <https://www.garanziaartigianatoliguria.it/wp-content/uploads/2024/02/Regolamento-Artigianato-21-27.pdf>



Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione Garanzia Artigianato Liguria	Data aggiornamento	Pagina
0310	01		25.10.2024	4 di 8



Durata della singola operazione LINEA DI ATTIVITA' A)	Durata massima di 10 anni per le finalità di cui al precedente paragrafo lett. a), b), c) e durata massima di 5 anni per tutte le altre finalità. Durata minima non inferiore a 6 mesi.
Finalità dell'operazione LINEA DI ATTIVITA' B) "ENERGIA"	<ul style="list-style-type: none"> a) riqualificazione energetica degli immobili posti al servizio dell'attività; b) riqualificazione energetica degli impianti produttivi che integrino tra loro soluzioni diversificate anche finalizzate alla digitalizzazione, alla dotazione di sistemi di building automation, alla misurazione intelligente per aumentare l'efficacia delle misure di efficienza energetica e limitare il consumo di energia; c) sostituzione degli impianti e dei macchinari con nuova e più efficienti; d) realizzazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia destinata all'autoconsumo (a titolo esemplificativo solare fotovoltaico, mini-eolico (< 20 kW), mini idroelettrico, solare termico, geotermico, biomassa)4, opere di repowering, ovvero, di sostituzione dei componenti originali dell'impianto energetico rinnovabile con altri nuovi, e di riconfigurazione del layout al fine di aumentare la resa dell'impianto, sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore collegate all'impianto a fonte energetica rinnovabile, nella misura massima del 20% dell'importo complessivo ammissibile del programma d'intervento di efficientamento energetico di cui alle precedenti voci a), b) e c).
Durata della singola operazione LINEA DI ATTIVITA' B)	Durata massima 8 anni Durata minima 6 mesi
Percentuale di garanzia di CONFIDARE	Il valore della garanzia riassicurata non può essere inferiore al 50% e superiore all'80% dell'importo dell'operazione finanziaria sottostante.
Abbuono spese sostenute per la garanzia	Il Regolamento prevede un abbuono delle spese sostenute per la garanzia nella misura massima pari al 3,00% dell'importo del finanziamento garantito. La quota spettante viene calcolata in funzione della durata dell'operazione finanziaria, nella misura dello 0,60% annuo del corrispondente importo entro il massimale previsto.
Percentuale di copertura della Riassicurazione	Pari all'80% dell'importo garantito dal confidi, è rilasciata per l'importo massimo di euro 250.000,00. La durata della riassicurazione è corrispondente con quella della garanzia del confidi e dell'operazione finanziaria sottostante
Cap (plafond massimo di copertura delle insolvenze)	20% del volume del portafoglio riassicurato

Condizioni Economiche dell'Operazione

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Confidare può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

L'unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dagli operatori delle società di mediazione convenzionate, che possono richiedere direttamente al Cliente il versamento di compensi ulteriori (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a Confidare. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a Confidare.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il Foglio Informativo.



Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione	Data aggiornamento	Pagina
0310	01	Garanzia Artigianato Liguria	25.10.2024	5 di 8

Voce	Importo e/o percentuale	Modalità e tempi pagamento	Note
Ammissione a socio e rimborso spese per apertura pratica (se non già socio)	Versamento di n. 1 azione sociale corrispondente ad euro 51,60 + euro 100,00 a titolo di rimborso spese apertura pratica + euro 2,00 a titolo di marca da bollo per l'emissione della ricevuta di pagamento	Bonifico bancario su c/c indicato dal Confidi da effettuare prima dell'istruttoria della richiesta di garanzia. Successivamente alla verifica dell'accredito da parte del Confidi sarà emessa ricevuta di pagamento.	Nessuna restituzione, fatta eccezione per la quota sociale di euro 51,60 che potrà essere restituita ai sensi degli articoli 11 e 13 dello Statuto di Confidare ² cui si rimanda integralmente
Rimborso spese per apertura pratica (già socio)	Euro 100,00 + euro 2,00 a titolo di marca da bollo per l'emissione della ricevuta di pagamento	Bonifico bancario su c/c indicato dal Confidi da effettuare prima dell'istruttoria della richiesta di garanzia. Successivamente alla verifica dell'accredito da parte del Confidi, sarà emessa ricevuta di pagamento.	Nessuna restituzione in caso di esito negativo della richiesta da parte dell'organo deliberante del Confidi e/o dell'Istituto di Credito
Rimborso spese per trasferta	Massimo euro 300,00 + euro 2,00 a titolo di marca da bollo per l'emissione della ricevuta di pagamento	Bonifico bancario su c/c indicato dal Confidi da effettuare prima dell'istruttoria della richiesta di garanzia. Successivamente alla verifica dell'accredito da parte del Confidi, sarà emessa ricevuta di pagamento.	Nessuna restituzione in caso di esito negativo della richiesta da parte dell'organo deliberante del Confidi e/o dell'Istituto di Credito
Costo di istruttoria	3,00% una tantum da calcolare sull'importo della garanzia Es.: garanzia 80% su finanziamento di euro 100.000 durata 60 mesi $100.000 * 80\% = 80.000 * 3,00\% = 2.400$	Viene trattenuto dall'importo del finanziamento al momento dell'erogazione da parte dell'Istituto di Credito	Nulla è dovuto in caso di mancato perfezionamento dell'operazione
Azioni sociali <i>Il valore di un'azione sociale è pari ad euro 51,60 Le azioni sociali non sono da considerarsi un costo "vivo" a carico dell'impresa in quanto concorrono alla costituzione del capitale sociale di Confidare ai sensi del Titolo IV dello Statuto</i>	2,00% da calcolare sull'importo della garanzia Es.: garanzia 80% su finanziamento di euro 100.000 durata 60 mesi $100.000 * 80\% = 80.000 * 2,00\% = 1.600 =$ $= 1.600 / 51,60 = 31,007 = 31$ azioni * 51,60 = $= 1.599,60^3$	Viene trattenuto dall'importo del finanziamento al momento dell'erogazione da parte dell'Istituto di Credito	Nulla è dovuto in caso di mancato perfezionamento dell'operazione. Le azioni sociali, di proprietà del socio, sono oggetto di restituzione ai sensi degli artt. 11 e 13 del Titolo III dello Statuto
Eventuale surplus azionario L'Organo deliberante del Confidi ha facoltà di richiedere il versamento di un surplus azionario a maggior tutela del rischio di credito, così come è facoltà del socio offrire il versamento di un surplus azionario	Massimo 6,00% da calcolare sull'importo del finanziato Es.: garanzia 80% su finanziamento di euro 100.000 durata 60 mesi $100.000 * 6,00\% = 6.000 = 6.000 / 51,60 = 116,28 = 116$ azioni * 51,60 = 5.985,60 ⁴	Viene trattenuto dall'importo del finanziamento al momento dell'erogazione da parte dell'Istituto di Credito	Nulla è dovuto in caso di mancato perfezionamento dell'operazione. Le azioni sociali, di proprietà del socio, sono oggetto di restituzione ai sensi degli artt. 11 e 13 del Titolo III dello Statuto

² https://www.confidare.it/confidare/statuto_e_organ_i_sociali

³ Il numero di azioni è sempre computato all'unità di azione più prossima con "arrotondamento per difetto e/o per eccesso": per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

⁴ Vedi nota n. 3



Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione	Data aggiornamento	Pagina
0310	01	Garanzia Artigianato Liguria	25.10.2024	6 di 8



Commissione di gestione e di monitoraggio della garanzia	0,60% annuo da calcolare sull'importo della garanzia. Es. garanzia 80% su finanziamento di euro 100.000 durata 60 mesi $100.000 * 80\% = 80.000 * 0,60\% = 480 * 5 \text{anni} = 2.400$	Viene trattenuto dall'importo del finanziamento al momento dell'erogazione da parte dell'Istituto di Credito	Nulla è dovuto in caso di mancato perfezionamento dell'operazione. Il valore della riassicurazione rilasciata deve essere superiore all'importo complessivo delle sovvenzioni concesse in forma di abbuono delle commissioni di garanzia, contribuito per la riduzione dei costi per interessi e contribuito a fondo perduto. Qualora la somma delle sovvenzioni complessivamente riconoscibili in applicazione delle misure previste, risulti superiore o uguale al valore della riassicurazione, verrà corrispondentemente ricondotto l'importo del contributo a fondo perduto.
Spese per accollo/trasferimento	Euro 300,00 per ogni singola garanzia trasferita + euro 2,00 a titolo di marca da bollo per l'emissione della ricevuta di pagamento	Bonifico bancario su c/c indicato dal Confidi da effettuare prima dell'istruttoria della richiesta.	Nulla è dovuto in caso di mancato perfezionamento dell'operazione
Spese per moratoria e allungamento del piano di ammortamento	Max 2.00% annuo (o frazione di anno) - fino ad un importo massimo pari ad euro 5.000,00 - da calcolare sull'importo della garanzia riferita al finanziamento residuo comunicato dall'Istituto di Credito.	Bonifico bancario su c/c indicato dal Confidi effettuato dall'Istituto di Credito nel momento in cui la moratoria e relativo allungamento del piano di ammortamento sono perfezionati.	Nulla è dovuto in caso di mancato perfezionamento dell'operazione.

Variatione delle condizioni contrattuali: Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Confidare con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso; il Cliente che non accetta la variazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Confidare e/o integrale adempimento delle obbligazioni garantite da Confidare.

Altre condizioni contrattuali che regolano il rapporto in essere col Confidi

a) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia: L'intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite nelle convenzioni con i soggetti finanziatori.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata dal Confidi sia escussa dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidare si trasforma in un credito di cassa che il Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati. Il Cliente autorizza il Confidi a pagare alla banca o ad altro soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell'importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera il Confidi dal fornirgli notizia dell'avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto al Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.



Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione	Data aggiornamento	Pagina
0310	01	Garanzia Artigianato Liguria	25.10.2024	7 di 8



b) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia: Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata dal Confidi da parte della banca o di altro soggetto si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

c) Recesso

Il Cliente ha diritto di recedere come socio dal Confidi, previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia relativamente all'estinzione regolare di **tutti** i rapporti in essere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi su apposito modulo, sottoscritta e consegnata a mano, oppure a mezzo posta o mail al Confidi.

L'istanza di recesso dal confidi in qualità di socio deve essere sottoposta a delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

E' prevista invece la restituzione delle azioni sociali integrative, secondo tempi e modalità previste dallo Statuto di Confidare, consultabile integralmente sul sito internet aziendale www.confidare.it.

d) Procedure di reclamo

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami.

Nel caso in cui sorga una controversia inerente le prestazioni e i servizi di CONFIDARE S.C.p.A., il Cliente può (gratuitamente) presentare reclamo scritto all'ufficio reclami istituito presso CONFIDARE S.C.p.A., mediante posta ordinaria all'indirizzo Via XX Settembre, 41 – 10121 TORINO, c.a. Ufficio Reclami, oppure con raccomandata A/R all'Ufficio Reclami presso la sede legale (Via XX Settembre, 41 – 10121 TORINO), o via e-mail (ufficio.reclami@confidare.it) o via pec (a.rischi@pec.confidare.it).

Dopo aver dato notizia al cliente dell'avvenuta ricezione del reclamo, il Confidi si pronuncerà sul reclamo entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Confidare, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

- consultare la guida disponibile sul sito di Confidare www.confidare.it;
- chiedere informazioni alla Rete Commerciale di Confidare;
- accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;
- chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, al:

- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; oppure
- ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.



Modulo	Rev.	Foglio Informativo relativo alla garanzia con riassicurazione	Data aggiornamento	Pagina
0310	01	Garanzia Artigianato Liguria	25.10.2024	8 di 8



Legenda delle principali nozioni

Socio: impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto Sociale può entrare nella compagine sociale del Confidi CONFIDARE S.C.p.A.

Offerta in sede: quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Cliente: qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale di garanzia o che intenda entrare in relazione con Confidi.

Confidi: i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/cliente) di cui il Confidi CONFIDARE S.C.p.A. garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Socio.

Coobbligato: colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il Garante si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo

Luogo e data, firma per ricevuta:

